



Area I – “Affari generali e del personale”

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**Oggetto:** [REDACTED] c/ Camera di Commercio di Roma + 3. Corte d’Appello di Roma, Ricorso in riassunzione ex art. 392 e segg. c.p.c., a seguito di Sentenza n. 10224/2025 – R.G. n. 1823/2025 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

### IL DIRIGENTE

Assistito dal Responsabile della Struttura Affari Legali e Contenzioso;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti lo Statuto dell’Ente e l’art. 13 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 e s.m.i. e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “Affari Generali e del Personale”, conferito dal Segretario Generale con determinazione 57 del 22.12.2023, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 54 del 18.12.2024 con la quale è stato assegnato il budget direzionale 2025;

Ricordato che con ricorso ex art. 414 c.p.c., i Signori [REDACTED] e [REDACTED], r.g.n. 31612/2017, hanno adito il Tribunale Civile di Roma lamentando l’inottemperanza da parte degli Enti Pubblici convenuti, alle prescrizioni di cui all’art. 1, commi 563-568, Legge 27/12/2013 n. 147 ed in particolare l’omessa attivazione delle procedure di ricollocazione del personale dichiarato in esubero dalla controllata Fiera di Roma s.r.l. previste dalla suddetta normativa di legge;

Vista la Sentenza n. 9708/2017, pubblicata il 01/12/2017, con la quale il Tribunale di Roma, I Sez. Lavoro, ha ordinato agli enti convenuti, in solido, di procedere alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563 dell’art.1 della L.147/2013;

Atteso che avverso la suindicata sentenza proponevano appello sia la Regione Lazio che Roma Capitale, con due distinti giudizi, lamentando la parziale erroneità e ingiustizia della decisione e chiedendone la riforma, e che la Camera di Commercio si costituiva in entrambi i giudizi proponendo appello incidentale al fine di ottenere l'integrale rigetto delle originarie domande dei due ricorrenti;

Considerato che la Corte di Appello accogliendo gli appelli proposti dalla CCIAA di Roma, dalla Regione Lazio e da Roma Capitale, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio e di Roma Capitale con rigetto della domanda proposta nei loro confronti dai Signori ██████████ e ██████████, e rigettava integralmente la domanda proposta dagli stessi nei confronti della Camera di Commercio, compensando integralmente tra tutte le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio;

Visto il ricorso in Cassazione, notificato alla Camera a mezzo pec il 06/05/2021, nel domicilio eletto presso il difensore Avv. Franco Raimondo Boccia, con il quale ██████████ ██████████ ha convenuto in giudizio la Regione Lazio, Roma Capitale e la Camera di Commercio, nonché la Sig.ra ██████████, dinanzi alla Corte di Cassazione di Roma per la riforma della sentenza n. 2320/2020, chiedendo l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.;

Vista la Sentenza n. 10224/2025, pubblicata il 17/04/2025, r.g.n. 13228/2021, con la quale la Suprema Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal Sig. ██████████ ed ha disposto il rinvio, anche per la regolamentazione delle spese di legittimità, alla Corte di Appello in altra composizione;

Visto il ricorso in riassunzione ex art. 392 e segg. c.p.c., proposto dal Sig. ██████████ ██████████ dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro, contro Regione Lazio, Roma Capitale e Camera di Commercio di Roma, nonché nei confronti della Sig.ra ██████████ ██████████, affinché sia accertato l'asserito pregiudizio subito dal Sig. ██████████ per effetto dell'inadempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 147/2013 da parte degli Enti convenuti, e affinché gli stessi Enti siano condannati al risarcimento del danno in suo favore e al pagamento delle spese di lite;

Ritenuto necessario che la Camera si costituisca anche nell'odierno giudizio per ribadire la legittimità e la correttezza del suo operato e per contrastare le averse pretese in termini di risarcimento del danno da perdita di *chance*;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Ricordato che la Camera è stata rappresentata e difesa nei precedenti gradi di giudizio dall'Avv. Franco Raimondo Boccia dello Studio Associato "Maresca, Morrico, Boccia & Associati";

Ritenuto, d'intesa con il Segretario Generale, cui compete per Statuto il rilascio della procura, di affidare all'Avv. Franco Raimondo Boccia dello Studio Legale Associato "Maresca, Morrico, Boccia & Associati", con sede in Roma, Via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22, l'incarico di patrocinare l'Ente anche nel giudizio di cui in narrativa in quanto pienamente a conoscenza della vicenda ed in possesso di tutta la documentazione per aver proficuamente difeso l'Ente nei precedenti gradi di giudizio:

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 224423 del 02/10/2025, con il quale l'Avv. Boccia ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 6.993,70 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, detratta la ritenuta d'acconto;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10.03.2014 n. 55, in relazione al valore della controversia;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG B882E07FBB;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 598 del 30.12.2024;

#### **DETERMINA**

- di affidare all'Avv. Franco Raimondo Boccia, dello Studio Legale Associato "Maresca, Morrico, Boccia & Associati", con sede in Roma, Via Luigi Giuseppe Faravelli, 22, l'incarico di difendere la Camera nel giudizio di rinvio di cui in narrativa;

- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 6.993,70 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, detratta la ritenuta d'acconto per la liquidazione del compenso, a ricevimento fattura, a favore dell'Avv. Franco Raimondo Boccia dello Studio Legale Associato "Maresca, Morrico, Boccia & Associati", in Roma, via Luigi Giuseppe Faravelli, 22.

La spesa complessiva di € 10.204,65 viene imputata sul centro di costo n. A037 "Affari Legali e Contenzioso", mastro n. 3250 "PRESTAZIONE DI SERVIZI", Conto n. 325043 "Oneri Legali e Notarili", che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 645/2025.

IL DIRIGENTE  
Roberto BOSCO

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO  
Laura LUCIOLI

*"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."*